

**RICHIESTA RATEAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA
(Art. 26 legge 24 Novembre 191, n. 689)**

**DA PRESENTARSI ESCLUSIVAMENTE PER VERBALI DI VIOLAZIONE DIVENUTI TITOLI
ESECUTIVI (1) O PER IMPORTI RIFERITI A VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DIVERSE
RISPETTO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE/CARTELLE ESATTORIALI**

Il sottoscritto **Nato a** **Prov.**

Residente a **Prov.** **in Via** **N.**

Recapito Telefonico **PEC**

E.Mail

avvalendosi della facoltà disposta dall'art. 26 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689

CHIEDE LA RATEAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA A

(barrare la casistica di riferimento) (2) :

- Verbale di Violazione N.del
- Ordinanza Ingiunzione N.del.....
- Cartella Esattoriale N.del.....

Comune diimporto..... per:

(barrare la casistica di riferimento):

<input type="radio"/>	Decorrenza dei termini di 60 giorni dalla contestazione/notificazione per il pagamento in misura ridotta – (art. 203/3^ D.lgs. 285/92);
<input type="radio"/>	Ordinanza Ingiunzione del Prefetto/Sentenza del Giudice di Pace a seguito di ricorso non accolto per verbale di violazione alle norme sulla circolazione stradale (art. 203/204/204-bis D.Lgs. 285/92);
<input type="radio"/>	Verbale per violazione diversa dal mancato rispetto di norme sulla circolazione stradale (anche se non decorsi i termini per il pagamento in misura ridotta) – ((Legge 689/81));
<input type="radio"/>	Ordinanza Ingiunzione ex art. 18 Legge 689/81 nel caso di ricorso non accolto per violazione diversa dal mancato rispetto di norme sulla circolazione stradale;
<input type="radio"/>	Ordinanza Ingiunzione ex art. 18 Legge 689/81 per violazione diversa dal mancato rispetto di norme sulla circolazione stradale a seguito di decorrenza dei termini di legge concessi per il pagamento in misura ridotta (ex art. 16 Legge 689/81) ;
<input type="radio"/>	Cartella esattoriale;

PRENDE ATTO CHE

- L'istanza di rateazione può essere presentata esclusivamente da soggetti che versino in condizioni economiche disagiate e **DEVE essere accompagnata necessariamente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi** che attesti le effettive condizioni economiche disagiate del richiedente e/o da qualsiasi altra documentazione utile;
- Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'Autorità Comunale disporrà la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate (30) e ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 15,00;
- Sulle somme il cui pagamento è rateizzato si applicano gli interessi **del 4,5%** cui all'art. 21 Comma I del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni oltre all'importo delle spese di notificazione se presenti;
- Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. In caso di inottemperanza l'intero importo della sanzione pecuniari sarà soggetto ad Esecuzione Forzata ai sensi dell'art. 27 ex Legge 689/81 con propria richiesta di rimborso della quota già versata.

IL RICHIEDENTE

NOTE

- (1) Un verbale di violazione alle norme sulla circolazione stradale diviene a titolo esecutivo nel momento in cui decorrono i 60 giorni per il pagamento in misura ridotta decorrenti dalla contestazione/notifica del verbale.

Un verbale di diversa violazione rispetto al Codice della Strada diviene a titolo esecutivo quando emessa Ordinanza Ingiunzione di pagamento ex art. 18 Legge 689/81 con importo determinato dell'Autorità competente a ricevere il ricorso o il rapporto dell'organo accertatore (ex art. 17 L. 689/81) in caso di mancato pagamento.

- (2) Allegare sempre copia del provvedimento per il quale si richiede la rateazione.

Art. 26 Legge 24 Novembre 1981, n. 689

- ✓ L'Autorità Giudiziaria o Amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore d Euro 15,00.
- ✓ In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
- ✓ Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.